mirare a fondere iniziative di *job & enterprise creation* con iniziative di *«bricolage* urbanistico» per l'apprestamento di spazi per attività innovative, tanto nel campo dell'innovazione tecnologica che nel campo — poco esplorato — dell'innovazione sociale, allo scopo di creare piccoli complessi multi-aziendali (*workshop complexes*) su aree derelitte, o di risulta, o residualmente destinate ad industria intra-urbane, come peraltro già prevede il Ptr '85 (cfr. Rigamonti, Nova, 1984; Curti, 1985b).

L'attivazione di iniziative imprenditoriali minute può consentire così di far fronte al processo di parziale privatizzazione della spesa sociale e di flessibilizzazione del sistema del welfare, creando un sistema articolato (individuale, cooperativistico, volontario, ecc.) per la prestazione di servizi, strettamente intessuto con l'ambito sociale. Si veda, sul piano propositivo, l'articolata ipotesi di un «welfare market» (Ruffolo, 1985) e di un'economia del «self-service» (Gershuny, 1983; Gershuny, Miles, 1983; Redclift, Mingione, 1985) e, sul piano sperimentale, il programma Cep (Community Enterprise Program) e Gleb (Greater London Enterprise Board) e le esperienze dei community groups nelle inner cities britanniche.

Per via normativa. La sistematica inefficacia dell'approccio vincolistico alla pianificazione urbana ha fatto perdere credibilità a gran parte della normativa urbanistica tradizionale, inficiando la legittimità stessa del piano regolatore come schema ordinatore generale e come strumento di contenimento delle rendite fondiarie.

A questo proposito una recente ricerca svolta da Saccomani e Vico nell'ambito del «Progetto Torino» ha convincentemente dimostrato l'inefficacia di politiche urbanistiche di abbattimento delle rendite attese ai fini del controllo dei processi di rilocalizzazione industriale. Ancor più seccamente Cappellin, 1985, sostiene che il meccanismo di appropriazione della rendita è di scarso rilievo, rispetto ad altri fattori di costo, nello spiegare le scelte rilocalizzative delle imprese. Il vincolo di destinazione d'uso risulta perciò inefficace come strumento surrettizio di politica industriale intra-urbana.

D'altra parte, se le rendite attese sono fattore variabile e non sempre determinante dei processi di dismissione delle aree industriali intraurbane, per converso le aspettative di rendita sono invece determinanti nel condizionare il riuso di aree urbane già derelitte o sotto-utilizzate, da parte di nuove imprese.

In definitiva, la discriminante fondamentale rispetto all'efficacia dello strumento vincolistico nella regolazione del *mix* intersettoriale urbano concerne la fase del ciclo di vita della città: in fase di concentrazione e di crescita economica il vincolo normativo ha forza cogente (anche